



SETTORE

IVA

**I PRODOTTI DELLA PANETTERIA E  
I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

RIFERIMENTI

- Art. 75, comma 2, Legge n. 413/91
- DPR n. 502/98
- Tabella A, Parte II, nn. 15) e 68), DPR n. 633/72
- Risposte Agenzia Entrate 16.8.2021, n. 546 e 17.8.2021, n. 547

IN SINTESI

*L'Agenzia delle Entrate, con il supporto tecnico dell'Agenzia delle Dogane, ha recentemente fornito alcuni utili chiarimenti per individuare l'aliquota IVA (4% ovvero 10%) applicabile alle cessioni di prodotti della panetteria.*

*In particolare l'Agenzia chiarisce che la normativa IVA è strettamente collegata a quanto previsto dalla normativa di settore che, con un'interpretazione autentica, ha ampliato il concetto di "panetteria ordinaria", includendo nella stessa anche i prodotti che contengono grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi nonché erbe aromatiche e spezie di uso comune.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Rispondendo a due specifici interpellati presentati da soggetti che operano nel settore della **produzione e commercializzazione di prodotti della panetteria**, con le Risposte 16.8.2021, n. 546 e 17.8.2021, n. 547 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti utili per l'individuazione dell'aliquota IVA (ridotta) applicabile alla cessione dei predetti prodotti.

### PRODOTTI DELLA PANETTERIA "ORDINARIA"

L'art. 1, comma 4, Legge n. 145/2018, Finanziaria 2019, ha modificato l'art. 75, comma 2, Legge n. 413/91 che definisce, con una norma di interpretazione autentica, i "prodotti della panetteria ordinaria".

Con tale modifica è stato **ampliato l'elenco degli ingredienti che possono essere presenti nei "prodotti della panetteria ordinaria", includendo**, oltre a quelli già ammessi dal Titolo III della Legge n. 580/67, quali gli zuccheri (destrosio e saccarosio), anche:

- **i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;**
- **i cereali interi o in granella e i semi;**
- **i semi oleosi;**
- **le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.**

In merito a tale ultima "voce", nella citata Risposta n. 547 l'Agenzia precisa che **non si fa riferimento ad un elenco tassativo ben definito** e che la stessa va intesa come un'espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte le erbe aromatiche e spezie comunemente usate nell'alimentazione nel periodo storico di riferimento, a prescindere dall'aliquota IVA ad esse singolarmente applicabile in base alla relativa classificazione doganale. Ciò in considerazione dell'esigua quantità impiegata nella panificazione.

Può comunque risultare utile fare riferimento alla classificazione merceologica predisposta dall'Agenzia delle Dogane, considerando comunque che l'espressione "erbe aromatiche" può comprendere prodotti che appartengono a diverse categorie:

- alcuni tra gli ortaggi e le piante mangerecce di cui al Capitolo 7 della Nomenclatura combinata (per esempio, prezzemolo, olive, maggiorana coltivata, aglio, cipolla, peperoncino);
- altri tra le spezie di cui al Capitolo 9 (timo e alloro);
- altri, ancorché utilizzati a fini alimentari, tra le piante utilizzate in profumeria, di cui al Capitolo 12 (ad esempio, basilico, borragine, diverse specie di menta, origano, rosmarino, ruta, salvia e altri).

### ALiquota IVA APPLICABILE: 4% O 10%

Il n. 15), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 dispone che l'aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile a:



*"paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio".*

Al fine di interpretare ed applicare correttamente il predetto n. 15) alla luce delle modifiche sopra rammentate, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 10.4.2019, n. 8/E ha precisato che:



**"il punto 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA deve essere interpretato in senso conforme alla predetta modifica così da assoggettare all'aliquota IVA del 4 per cento anche prodotti della panetteria ordinaria contenenti ingredienti diversi da quelli ivi citati".**

In merito l'Agenzia ha specificato altresì che:

- la norma fiscale non detta limitazioni riguardo alle percentuali di zuccheri contenute nei prodotti della panetteria ordinaria e, pertanto, **va fatto riferimento alla normativa di settore che regola la panificazione, nonché alla normativa doganale** che distingue tra prodotti contenenti zuccheri in misura inferiore o superiore a determinate percentuali;

- **va considerata anche la normativa alimentare sulla panificazione di cui al DPR n. 502/98** che, modificando la citata Legge n. 580/67, ha fornito una **nuova e più ampia definizione di "pane" ai fini alimentari** (ammettendo l'utilizzo di ingredienti e sostanze ulteriori rispetto a quelli ammessi in precedenza), **anche se ai fini IVA il DPR n. 633/72 richiama solo la Legge n. 580/67**. Merita evidenziare che tale interpretazione "supera" l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare 17.2.99, n. 39/E nella quale era evidenziato che il citato DPR n. 502/98 disciplina esclusivamente gli aspetti della produzione e del commercio del pane e non anche la disciplina fiscale contenuta in specifiche norme autonome, alle quali si deve fare riferimento per individuare il trattamento fiscale (ed in particolare l'aliquota IVA) applicabile;
- **con l'interpretazione autentica** di cui al citato art. 75, comma 2 il Legislatore ha voluto **ammettere al trattamento di favore (aliquota IVA ridotta del 4%)** riservato ai prodotti della panetteria ordinaria, **anche alcuni prodotti di largo consumo, che per la presenza nella loro composizione di alcuni ingredienti** (quali zuccheri, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi / in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune) **sarebbero merceologicamente classificati tra i prodotti della "panetteria fine"**, la cui cessione è assoggettata all'aliquota IVA ridotta del 10% in quanto compresi nel n. 68), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

In applicazione di quanto sopra riportato ed **ottenuto il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane**, nella Risposta n. 546 in esame l'Agenzia giunge alle seguenti conclusioni:

- ai prodotti rientranti nella **sottovoce doganale 1905 9030**, che contempla la categoria *"Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca"*, è applicabile **l'aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al citato n. 15);
- ai prodotti rientranti nella **sottovoce doganale 1905 9080**, che contempla **"altri prodotti"** diversi da quelli sopra richiamati, è **necessario verificare se il prodotto presenta o meno le caratteristiche previste dalla norma di interpretazione autentica** per determinare se è applicabile l'aliquota IVA del 4% ovvero del 10% prevista dal citato n. 68) per la "panetteria fine". In altre parole, **se il prodotto contiene ingredienti diversi da quelli previsti dalla norma di interpretazione autentica** (zuccheri, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi / in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune) **va applicata l'aliquota IVA ridotta del 10%**. Così, ad esempio, se nel prodotto sono presenti anche "fiocchi di patate" va applicata l'aliquota IVA ridotta del 10% (non del 4%).

## GRISSINI ALL'AGLIO E ALLE CIPOLLE

Nella citata Risposta n. 547, con riferimento ai seguenti specifici prodotti, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito i concetti generali sopra riportati ed ottenuto il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane, giunge alle seguenti conclusioni.

Tipo prodotto (*)	Voce doganale	Aliquota IVA
Grissini tipo "0" all'aglio, composti da farina di grano tenero tipo "0" (86,4%), olio di girasole (7%), lievito (2%), aglio (1,6%), sale (2%), farina di frumento maltata (1%).	1905 4090	4%
Grissini tipo "0" alle cipolle e olio di palma, composti da farina di grano tenero tipo "0" (83%), cipolle (6%), olio di palma (6%), sale (2 %), lievito ( <i>Saccaromyces cerevisiae</i> ) (2%), farina di malto di frumento (1%).		

(\*) Secondo l'Agenzia delle Dogane entrambi i prodotti hanno *"la forma di un piccolo bastone di colore ambrato, molto friabile, con odore e sapore tipico del pane"* e sono classificabili nell'ambito del Capitolo 19 della Nomenclatura combinata tra le *"Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria"*.

■